

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ----- E DI -----
PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE
(ART. 23 DEL CCNL SOTTOSCRITTO IN DATA 16/11/2022
ED ART 1, COMMA 124, DELLA LEGGE N.145/2018)**

L'anno duemilaventi-----, il giorno _____ del mese di _____, con la
presente convenzione da valere per ogni conseguente effetto di legge

Tra

Il Comune di ----- rappresentato dal Sindaco -----, nella qualità di
Sindaco, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera di Giunta Comunale n.
_____, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

e

Il Comune di ----- rappresentato dal Sindaco il quale interviene nel presente atto
in forza della delibera di Giunta Comunale n. ___, resa immediatamente eseguibile ai sensi di
legge;

PREMESSO che:

- L'art. 1, comma 124° della legge 30/12/2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), stabilisce che, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali, per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
- Nello specifico e più nel dettaglio, l'art.1, comma 124° della citata legge n. 145/2018 ha inteso disciplinare per via legislativa l'istituto del c.d. "scavalco condiviso" nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione, riconoscendo ai lavoratori la possibilità di svolgere attività lavorativa per altri enti (art.53, comma 7° del D.L.gs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.; per gli enti locali, l'art.1, comma 58° - bis, ultimo periodo della Legge 23 dicembre 1996 n. 662);
- L'art. 23 del C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 16/11/2022, regola la possibilità di utilizzare personale assegnato ad altri Enti cui è applicato il medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione, previo assenso dell'Ente di appartenenza e con il consenso dei lavoratori interessati, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse;
- Ai sensi del citato art. 23 del C.C.N.L. 16/11/2022 il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;

- Tramite la convenzione di cui all'art. 23 del predetto C.C.N.L., sono garantiti i principi di unicità e di esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53, comma 1° del D.L.gs. 30/03/2001 n. 165 e s.;

PRESO ATTO:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. ----- del ----- è stata autorizzata la convenzione con il Comune di ----- per l'utilizzo condiviso del dipendente del Comune di ----- - dipendente ----- per il periodo ----- ----- per ----- ore;
- della richiesta espressa con nota prot. ----- del ----- dal Sindaco del Comune di ----- di addivenire ad una nuova convenzione con il Comune di ----- per l'utilizzo del ----- per ----- ore presso il Comune di ----- e n. ----- ore presso il Comune di ----- per il periodo dal ----- e fino al -----, posticipando ulteriormente la presa servizio;
- della disponibilità rinnovata formulata dal dipendente interessato;
- in aderenza alle suddette disposizioni contrattuali e legislative e nell'intento di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, il Comune di -----, ha richiesto il convenzionamento per l'utilizzo condiviso per n. ----- (-----) ore settimanali presso il Comune di ----- del dipendente -----, nato a -----, che presta servizio a tempo indeterminato presso il Comune di -----;
- Il Comune di -----, con deliberazione G.M. n. ___ del _____, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ha accolto la richiesta del Comune di ----- ed ha approvato lo schema della presente convenzione;
- Il dipendente comunale -----, per le vie brevi, ha fornito il proprio assenso all'utilizzo congiunto da parte degli Enti interessati.

Tutto ciò premesso, tra i sottoscriventi il presente atto, nella loro spiegata qualità, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Premessa

Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Finalità

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali degli Enti stipulanti e a conseguire una economia di gestione delle risorse umane consentendo, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 16/11/2022 e dell'art.1, comma 124° della già citata legge n. 145//2018, l'utilizzo condiviso del personale interessato, nonché di consentire ulteriore acquisizione di esperienza professionale dei propri dipendenti in ragione del disimpegno della propria prestazione professionale in contesti diversi innestandosi detti profili causali in un'ottica di collaborazione.

Art. 3 – Oggetto

Oggetto della presente convenzione è la gestione dell'utilizzo congiunto (condiviso) da parte dei Comuni di ----- e di -----, del dipendente comunale di ruolo, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato del Comune di -----, -----, nato a ----- (C F: -----), Funzionario Amministrativo – Area EQ, con le modalità di utilizzo di cui al successivo art. 5. La presente convenzione, pertanto, disciplina la gestione del personale ivi indicato, utilizzato a tempo parziale dagli Enti stipulanti e, in particolare: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due Enti, la ripartizione degli oneri, i conseguenti adempimenti reciproci e ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro.

Art. 4 – Durata e recesso della convenzione

La presente convenzione decorre dal ----- e fino al -----. La presente convenzione potrà, altresì, cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dei rispettivi Enti. Gli effetti della presente convenzione potranno, altresì, cessare in qualsiasi momento anche per volontà di uno solo degli Enti stipulanti, da far valere, previo preavviso di almeno dieci giorni, mediante esercizio della facoltà di recesso unilaterale produttivo di piena efficacia giuridica dal momento in cui è posto a conoscenza dell'altro Ente. La convenzione potrà, inoltre, essere sciolta per il venir meno del consenso del lavoratore e comunicato ad entrambi i Comuni. In tale ipotesi, la cessazione della stessa decorre dal decimo giorno dalla formale comunicazione della dipendente. Alla scadenza della presente convenzione, oppure in caso di cessazione anticipata per mutuo consenso dei rispettivi Enti, o per volontà di uno solo degli Enti stipulanti o per il venir meno del consenso del lavoratore e comunicato ad entrambi i Comuni.

Art. 5 – Modalità di utilizzo congiunto della dipendente

Quale conseguenza della presente convenzione e sulla base delle intese intercorse tra gli Enti utilizzatori, l'orario settimanale di lavoro del dipendente ----- è, di norma, così redistribuito:

- a) presso il Comune di -----, nelle giornate di -----, per complessive ----- ore settimanali;
- b) presso il Comune di -----, nella giornata di -----, per le restanti ----- ore settimanali, di cui almeno ----- in presenza;

La struttura dei giorni e degli orari di presenza settimanale presso i due Comuni come sopra definiti potrà, comunque, subire possibili ed ulteriori variazioni in ragione delle esigenze organizzative e del servizio, previo accordo, anche informale tra i due Comuni, nel rispetto del debito orario settimanale dovuto, dandone preventiva comunicazione al lavoratore interessato.

Art. 6 – Gestione del personale

Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale ed oggetto della presente convenzione, è gestito dal Comune di -----, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte del Comune di ----- quale Ente utilizzatore. La presenza in servizio del lavoratore sarà accertata presso i due Comuni con le modalità e gli strumenti adottati con riferimento al proprio personale dipendente. La gestione delle assenze nei giorni nei quali la dipendente è utilizzata dal Comune di ----- è effettuata dall'Ente medesimo, il quale si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di -----, le assenze per malattia e per cause analoghe. Parimenti, nel periodo di utilizzo a tempo parziale, la concessione di ferie, permessi, congedi in genere richiesti dalla dipendente da fruire nei giorni in cui è stabilito la stessa presti servizio presso l'Ente utilizzatore è subordinata ad acquisizione di nulla osta, obbligatorio e vincolante, del responsabile dell'unità organizzativa dell'Ente utilizzatore presso la quale il lavoratore disimpegna le proprie mansioni il quale può richiedere il differimento per esigenze di servizio. Il Comune di ----- provvederà, in ogni caso, ad informare il Comune di ----- dell'applicazione di detti

istituti. Il dipendente nel periodo in cui svolge la prestazione lavorativa nell'Ente utilizzatore è tenuto ad osservare le direttive impartite in rapporto alle esigenze per il periodo in cui è assegnato. L'inosservanza di disposizioni che concretizzano violazioni dei doveri del proprio ufficio sono prontamente segnalate al responsabile del servizio dell'Ente di appartenenza cui il dipendente è assegnato per l'adozione dei provvedimenti di competenza. Nel caso di reiterata inosservanza delle disposizioni impartite, l'Ente utilizzatore può disporre la immediata cessazione dell'utilizzo comunicando la decisione all'Ente di provenienza e al lavoratore interessato. L'utilizzo del lavoratore da parte di entrambi gli Enti interessati, non configura una prestazione a tempo parziale secondo la vigente disciplina contrattuale.

Art. 7 – Ripartizione degli oneri finanziari

Il trattamento economico fondamentale spettante del dipendente -----, utilizzato congiuntamente dal Comune di ----- e dal Comune di -----, sarà ripartito tra gli Enti convenzionati in misura proporzionata al riparto delle prestazioni lavorative e, quindi: - per --- (-----) ore settimanali, con imputazione dei relativi oneri al Comune di ----- - Ente titolare del rapporto di lavoro; - per ----- (-----) ore settimanali, con imputazione dei relativi oneri al Comune di ----- – Ente utilizzatore. Il trattamento economico fondamentale, oltre ai contributi assistenziali e previdenziali, determinati con riferimento alla categoria di inquadramento della dipendente, sarà erogato in via anticipata dal Comune di -----, in quanto titolare del rapporto stesso, con rimborso della quota parte a carico del Comune di -----. L'Ente utilizzatore provvederà a rimborsare all'Ente di appartenenza la retribuzione individuale mensile in rapporto al numero delle ore lavorative di utilizzo definito nel provvedimento di autorizzazione (----- ore presso il Comune di ----- e ----- ore presso il Comune di -----). Il rimborso è dovuto nei casi in cui la mancata prestazione lavorativa del dipendente sia causata da malattia del lavoratore, salvo quanto previsto nel periodo successivo, o da altra causa non dipendente dalla volontà del lavoratore e nei casi in cui l'impegno del lavoratore presso l'Ente utilizzatore ricada in un giorno festivo. Il periodo massimo di assenza per malattia rimborsabile è convenzionalmente parametrato al numero delle giornate predeterminate di impiego nell'Ente utilizzatore in rapporto al periodo di assenza retribuita previsto.

Ai sensi dell'art.23 del CCNL 16.11.2022:

- L'ente di provenienza, Comune di -----, continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di Posizione e Risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;
- L'ente presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale, Comune di -----, corrisponderà direttamente la retribuzione di posizione e risultato, con onere a proprio carico, in base ai criteri dallo stesso ente utilizzatore stabiliti, tenendo conto anche in questo caso della riduzione lavorativa in base agli importi stabiliti con Decreto dei Sindaci;

L'ente utilizzatore provvede al rimborso degli emolumenti al lordo degli oneri riflessi ad eccezione dell'Irap in quanto quest'ultimo onere rimane in capo all'Ente che utilizza il personale perché soggetto passivo di imposta ai sensi dell'art. 11, comma 2° ultimo periodo della legge n. 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Al rimborso della retribuzione individuale mensile nella misura determinata in rapporto al numero delle ore lavorative di utilizzo concordato, l'Ente utilizzatore vi provvede mensilmente ed entro il periodo ordinario di paga ovvero entro il diverso termine stabilito attraverso intese tra gli uffici dei due Enti.

Relativamente alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato si dispone quanto segue al -----: a) verrà corrisposta una retribuzione di posizione complessiva pari

alla somma della retribuzione di posizione attualmente in essere al Comune di ----- (riparametrata a ---- ore su ----- ore settimanali) e la retribuzione di posizione in essere presso il Comune di ----- (riparametrata a ----- ore su ----- ore settimanali); b) previa valutazione, verrà corrisposta una retribuzione di risultato complessiva pari alla somma della retribuzione di risultato attualmente in essere al Comune di ----- (riparametrata a ---- ore su ----- settimanali) e la retribuzione di risultato in essere presso il Comune di ----- (riparametrata a ----- ore su ----- settimanali);

E' ad esclusivo carico dell'Ente utilizzatore, che vi provvede direttamente, il rimborso delle spese sostenute dal dipendente, nei limiti indicati nell'art. 57 (trattamento di trasferta) del CCNL16/11/2022, per eventuali trasferte svolte per conto del Comune di -----, nel periodo di utilizzo.

Art. 8 – Buoni pasto

Al dipendente spettano i buoni pasto maturati presso i due Enti secondo le rispettive discipline regolamentari. I buoni pasto saranno erogati direttamente, per quanto di competenza, sia dal Comune di ----- (quale Ente titolare del rapporto di lavoro) sia dal Comune di ----- (quale Ente utilizzatore).

Art. 9 – Competenze

Tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dettata dalla presente convenzione in quanto riconducibili alla più ampia nozione di "attività di gestione delle risorse umane" sono affidate alla competenza dei rispettivi e competenti organi che vi provvedono mediante l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell'art. 5, comma 2° del D.L.gs. n. 165/2001 in esecuzione del piano esecutivo di gestione e nel rispetto dei vincoli previsti dal sistema delle relazioni sindacali.

Art. 10 – Forme di consultazione tra gli Enti

I Comuni convenzionati di ----- e di ----- attivano forme di informazione e di consultazione relative al personale le cui prestazioni lavorative sono utilizzate congiuntamente a tempo parziale, al fine di ottimizzarne la gestione e razionalizzarne l'applicazione degli istituti contrattuali.

Art.11 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difformi e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. L'Ente di provenienza corrisponde al proprio dipendente il trattamento economico dovuto nel periodo ordinario di paga rimanendo ininfluenti eventuali controversie anche legate al rimborso di quote da parte dell'Ente utilizzatore.

Art. 12 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale vigente in materia di personale degli Enti Locali.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di -----

Per il Comune di -----
